

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5775 R	30 maggio 2006	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 11 aprile 2006 relativo al Decreto legislativo concernente
il trapasso dei beni del Consorzio nettezza urbana, Biasca e Valli (CNU),
del Consorzio distruzione rifiuti (CIR) e dell'Ente smaltimento rifiuti del
Sottoceneri (ESR) all'ACR e lo scioglimento dell'ESR e del CIR.**

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio di Stato in data 15 marzo 2005 ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di valutare la situazione finanziaria dell'ESR, del CIR e del CNU in vista dello scioglimento di due enti e del passaggio di parte delle competenze del CNU all'Azienda cantonale rifiuti (ACR).

Il rapporto del gruppo di lavoro veniva steso con grande celerità e porta la data del 17 maggio 2005.

D'altra parte va detto che la legge sull'ACR dà indicazioni assai precise e definisce la strada da seguire, infatti:

- il Messaggio del Consiglio di Stato all'art. 26 cpv. 3 affermava: "Il Consiglio di Stato stabilirà, in deroga alla legge sul consorzio dei comuni del 21 febbraio 1974, le modalità di scioglimento o di liquidazione degli esistenti consorzi e dell'ESR";
- il Gran Consiglio modificava il Messaggio e all'art. 25 cpv. 3 affermava "Per il resto, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio per approvazione un decreto legislativo per la liquidazione e l'eventuale trapasso di attività e passivi degli esistenti consorzi (CIR e CNU) e dell'ESR all'ACR".

Come voluto dal Gran Consiglio siamo quindi confrontati con il decreto legislativo disposto dall'art. 25 citato sopra.

2. UN PASSAGGIO POCO PROBLEMATICO

In un primo tempo il Consiglio di Stato e di seguito la Commissione della gestione avevano espresso delle preoccupazioni relative a questo passaggio ravvisando possibili disparità di trattamento dei comuni a dipendenza delle politiche finanziarie seguite dai vari enti.

Alla luce dell'analisi effettuata dal gruppo citato sopra i timori relativi alla politica degli accantonamenti e alla post-gestione delle discariche si sono potute dissipare.

Infatti l'art. 28 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti prevede che, dopo la chiusura definitiva della discarica, si controllino i dispositivi tecnici, la falda freatica, l'acqua di rifiuto e i gas della discarica per almeno 15 anni.

Va detto che, al fine di garantire il finanziamento di questi controlli, l'ESR ha costituito uno specifico accantonamento di fr. 9'000'000, mentre il CIR, in concomitanza con la vendita del terreno, ha deciso di fare un'analogia operazione accantonando fr. 5'077'354.-.

Quindi i mezzi disponibili per la post-gestione delle discariche, se riportate al numero di abitanti dei due comprensori e al quantitativo di rifiuti depositati risultano molto simili. Per la discarica di Nivo, la post-gestione sarà garantita dal CNU tramite una convenzione con l'ACR.

Le tabelle contenute nel Messaggio propongono poi una comparazione di dettaglio degli attivi e passivi di ESR e CIR le quali dimostrano come il passaggio all'ACR non comporti compensazioni particolari tra gli enti.

Con questo passaggio di competenze l'ACR si assume la gestione delle discariche reattore chiuse di: Lavorgo, Pizzante, Croglia e Casate, la discarica ancora in esercizio della Valle della Motta, le stazioni di trasbordo di Giubiasco, Bioggio e Coldrerio e infine il centro di raccolta dei rifiuti speciali di Bioggio.

3. COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO

L'art. 1 del decreto definisce le regole del trapasso sottolineando che l'ACR subentra nei diritti e negli obblighi preesistenti del CIR e dell'ESR (compreso il centro di raccolta dei rifiuti speciali) compresi quelli patrimoniali a partire dal 1 gennaio 2007.

Esauriti gli accantonamenti per la gestione delle discariche i costi saranno computati nella tariffa di smaltimento dei rifiuti.

L'art. 2 precisa che i rapporti di lavoro preesistenti saranno sciolti per il 31 dicembre 2006 e saranno riattivati sotto l'ACR in conformità con l'art. 27 della specifica legge.

Sarà poi l'ACR a definire l'assetto organizzativo del personale e in particolare quello riguardante i compiti direttivi, in base alle sue esigenze ed anche ai bisogni operativi del nuovo impianto.

Gli art. da 3 a 5 definiscono le modalità di trapasso dei beni appartenenti agli Enti e consorzi esistenti. Questi ultimi dovranno naturalmente garantire, sino alla data del loro scioglimento, la gestione dei rifiuti e il finanziamento delle spese per il trasbordo dei rifiuti oltre Gottardo.



Con queste osservazioni la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad accogliere il decreto legislativo annesso al Messaggio n. 5775.

Per la Commissione gestione e finanze:

Mario Ferrari, relatore

Arn - Bacchetta-Cattori - Bignasca - Bonoli -
Carobbio Guscelli - Croce - Dell'Ambrogio -
Ghisletta R. - Lepori Colombo - Lombardi -
Merlini - Robbiani